

STUDIO NOTARILE
STAME - ZERBINI

Repertorio n. 1286

Fascicolo n. 1104

**DEPOSITO DI STATUTO DELLA
"FONDAZIONE VILLA GHIGI"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette (2017).

Oggi nove (9) maggio.

In Bologna, Galleria Cavour n. 7, nel mio studio.
Davanti a me dott. **LUIGI STAME**, Notaio iscritto
nel Collegio Notarile di Bologna, con residenza
in questa città, è presente il signor:

- **BERTOCCHI MAURO**, nato a Bologna il 25
settembre 1951, domiciliato per la carica a
Bologna, Via San Mamolo n. 105, il quale
interviene in qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione della **"FONDAZIONE
VILLA GHIGI"**, con sede in Bologna Via San Mamolo
n. 105, cod. fisc. 91214330374, Ente legalmente
riconosciuto con provvedimento di determina n.
011692 dell'8 novembre 2001 e pertanto, in
rappresentanza della stessa, a norma di statuto;
comparente della cui identità personale,
qualifica e poteri io Notaio sono certo, il
quale, anzitutto premette:

- che il Consiglio di Amministrazione della
"FONDAZIONE VILLA GHIGI" nella seduta del **14
luglio 2016** ha deliberato - previo parere
favorevole dei Soci Fondatori - la modifica
dello Statuto Sociale e segnatamente degli artt.
7 e 12, allo scopo di ridurre il numero dei
Revisori da tre ad uno, in modo da ottenere un
risparmio nei costi di gestione;

- che i Soci della Fondazione hanno approvato le
suddette modifiche statutarie e segnatamente:

. l'Alma Mater Studiorum con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione in data 27
settembre 2016;

. il Comune di Bologna con deliberazione della
Giunta in data 5 dicembre 2016 n. 358/2016;

. la Città Metropolitana di Bologna con
deliberazione del Consiglio del 22 febbraio 2017;

- che, pertanto, l'organizzazione ed il
funzionamento della Fondazione sono, oggi,
disciplinate dallo Statuto composto di n.ro 20
(venti) articoli, come modificato dalla predetta
delibera del Consiglio di Amministrazione del 14
luglio 2016.

Tutto ciò premesso e ratificato il comparente,
nella sua qualità, mi richiede di depositare,
ai miei atti notarili, lo Statuto sopracitato.

Aderendo alla richiesta, io Notaio ritiro detto

REGISTRATO
AGENZIA DELLE
ENTRATE UFFICIO DI
BOLOGNA 2

II 10/05/2017

Serie 1T

N. 8790

Euro 245,00



Statuto che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa volontà del comparente.

Il sopracostituito signor **BERTOCCHI MAURO**, espressamente, autorizza me Notaio a rilasciare copia autentica del presente atto e relativo allegato a chiunque me ne faccia richiesta.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Fondazione.

Il comparente consente il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, per i soli fini connessi al presente atto.

Io Notaio ho letto al comparente che lo ha approvato questo atto, e con me lo sottoscrive alle ore 9,56 scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte a mano da me, su un foglio per tre pagine sin qui.

F.to Mauro Bertocchi

" LUIGI STAME NOTAIO

**Allegato "A" al N. 1104 di Fascicolo
Statuto della FONDAZIONE VILLA GHIGI**

Art. 1: Costituzione e sede

1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione denominata **"FONDAZIONE VILLA GHIGI"**, per brevità, in seguito denominata "Fondazione", con sede legale in Bologna, Via S. Mamolo 105.
2. La Fondazione nasce su iniziativa del Comune di Bologna e della Provincia di Bologna ora Città Metropolitana di Bologna.
3. La Fondazione svolge la sua attività in Italia e all'estero e può istituire sedi secondarie e uffici con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia in Italia, sia all'estero.
4. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2: Scopo istituzionale

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale attraverso la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, anche mediante azioni tese a promuovere la conservazione dell'ambiente, l'uso razionale delle risorse naturali, la diffusione delle conoscenze sugli aspetti naturali e storico-paesaggistici del territorio e una fruizione sempre più consapevole e matura degli stessi.
2. In questo quadro una particolare funzione di situazione esemplare viene attribuita al parco di Villa Ghigi, al quale si riconosce la vocazione di luogo rappresentativo dell'ambiente della prima collina bolognese e parco didattico mediante l'attribuzione alla Fondazione della gestione dello stesso e la programmazione di significativi interventi di restauro e arricchimento secondo le modalità che saranno stabilite in un apposito atto tra il Comune di Bologna, proprietario del bene, e la Fondazione.
3. Alla Fondazione è precluso lo svolgimento di attività diverse da quelle rivolte al perseguimento delle finalità elencate nel presente articolo, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3: Oggetto dell'attività istituzionale

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, la Fondazione può svolgere, direttamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, le seguenti attività istituzionali:
 - a) acquisire in affitto, concessione o proprietà



giardini, parchi e aree di interesse naturalistico, anche operando attraverso interventi su strutture e infrastrutture e piani di conservazione e riqualificazione;

b) promuovere e gestire attività di educazione ambientale rivolte alle scuole, anche mediante la messa a punto di materiali didattici e l'organizzazione e gestione di laboratori didattici e altre strutture a questo dedicate;

c) promuovere e gestire attività di formazione per insegnanti e operatori, seminari e incontri, lezioni e sperimentazioni didattiche, ricerche pedagogiche, servizi per studenti, tecnici, professionisti, strutture e iniziative permanenti di informazione per i cittadini.

d) promuovere campagne di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, anche mediante un lavoro di informazione ed educazione dell'opinione pubblica sulle problematiche legate alla natura e all'ambiente e alla razionale gestione delle risorse naturali;

e) promuovere o collaborare a studi, ricerche e piani nel campo della tutela e della gestione ambientale e a ricerche e piani di valorizzazione e fruizione degli aspetti naturali e storico-paesaggistici del territorio;

f) curare la promozione e l'organizzazione di studi, pubblicazioni e altri materiali divulgativi, come pure di strutture di informazione sugli aspetti naturali e storico-paesaggistici del territorio;

g) curare la promozione e l'organizzazione di studi, ricerche, proposte e piani di valorizzazione e riqualificazione di giardini e parchi di interesse storico e naturalistico e di altre porzioni naturali in ambito urbano e periurbano;

h) proporre piani, norme e regolamenti sulle tematiche legate all'ambiente, con l'obiettivo di coinvolgere e orientare in primo luogo le istituzioni e le forze sociali ed economiche verso progetti coerenti con le finalità di cui all'articolo 2;

i) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri e altre iniziative idonee a favorire un organico contatto della Fondazione con i soggetti che condividano i suoi scopi;

j) stimolare le istituzioni affinché si adoperino per la salvaguardia dell'ambiente naturale, il razionale uso delle sue risorse e la riscoperta dei suoi valori;

k) raccogliere fondi da privati, enti pubblici e organismi nazionali e internazionali da destinare esclusivamente al finanziamento delle proprie attività istituzionali;

l) collaborare con associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati e istituzioni che perseguano i medesimi fini.

2. La Fondazione potrà, in ogni caso, svolgere la propria attività istituzionale nell'ambito della gestione di parchi e riserve naturali, statali, regionali o locali, percorsi di scoperta dei valori ambientali del territorio, parchi e giardini di carattere storico e naturalistico e di ogni altra zona di tutela e di interesse paesistico-ambientale, al fine di sviluppare e valorizzare tutte le attività volte al conseguimento delle finalità di interesse generale alle quali corrispondono tali ambiti.

Art. 4: Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con Enti Pubblici o Privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) partecipare ad associazioni, enti o istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali;

e) svolgere in via strumentale e non prevalente tutte le attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.



Art. 5: Fondatori e Sostenitori

1. Sono Fondatori originari il Comune di Bologna e la Provincia di Bologna ora Città Metropolitana di Bologna. Sono altresì riconosciuti quali Fondatori originari, qualora ne presentino formale domanda entro i sei mesi successivi alla costituzione della Fondazione, gli enti pubblici che abbiano assunto impegno scritto in tal senso con il Comune di Bologna in data antecedente alla costituzione della Fondazione.

2. Possono aderire in qualità di Fondatori, con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti in carica, persone fisiche e/o giuridiche ed enti pubblici che concorrano al perseguimento delle finalità della Fondazione con una elargizione non inferiore a Lire 100.000.000 (centomilioni), ora pari ad Euro 51.645,69 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque virgola sessantanove).

3. Possono aderire in qualità di Sostenitori, con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, persone fisiche e/o giuridiche ed enti pubblici che concorrano al perseguimento delle finalità della Fondazione con una elargizione non inferiore a Lire 30.000.000 (trentamila), ora pari a Euro 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatré virgola settantuno) o, comunque, alla diversa somma che sarà fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6: Fondo di dotazione e proventi

1. La Fondazione provvede allo sviluppo delle proprie attività con i proventi derivanti da:

- a) dotazione iniziale;
- b) contributi o elargizioni dei Fondatori e dei Sostenitori;
- c) proventi di proprie iniziative;
- d) donazioni e lasciti coerenti con i fini statutari;
- e) contributi o elargizioni di enti pubblici e privati, italiani e stranieri per attività coerenti alle finalità della Fondazione.

2. La Fondazione sarà dotata di un Fondo di dotazione iniziale.

Art. 7: Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente della Fondazione,
- b) il Consiglio di Amministrazione,
- c) l'Organo di Controllo.

Art. 8: Presidente e Consiglio di Amministrazione

ne

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di tre o di cinque membri. Qualora il Consiglio si componga di tre membri, due sono nominati dal Comune di Bologna e uno dall'accordo congiunto degli altri Fondatori; qualora il Consiglio si componga di cinque membri, tre sono nominati dal Comune di Bologna e due dai predetti soggetti. Nel caso in cui l'accordo degli altri Fondatori non venga raggiunto nel termine di trenta giorni dalla richiesta ad essi rivolta dal Comune di Bologna, ovvero i predetti soggetti decidano di non procedere alla nomina, anche il rimanente membro o i rimanenti due membri verranno nominati dal Comune di Bologna.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora uno o più membri vengano meno, per qualsivoglia ragione, i soci Fondatori che li hanno nominati provvederanno alla loro sostituzione. Nell'ipotesi in cui venga meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica richiedono al Comune di Bologna e agli altri Fondatori di provvedere alla nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione nei modi di cui al comma 1. Decorso il termine di durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente in scadenza invita il Comune di Bologna a determinare il numero dei componenti del successivo Consiglio e ad eleggere i due o tre membri di sua competenza. Successivamente all'avvenuta determinazione del numero dei componenti da parte del Comune, il Presidente invita gli altri Fondatori a nominare congiuntamente il o i membri di loro spettanza; decorsi trenta giorni senza che questi abbiano provveduto alla o alle nomine a loro attribuite, queste ultime saranno effettuate dal Comune di Bologna.

3. Il Presidente è nominato dal Comune di Bologna nell'ambito delle nomine ad esso attribuite.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno ed è convocato dal Presidente secondo quanto stabilito dall'articolo 10. Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.

5. Il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibererà a maggioranza dei presenti, salvo di-



verse ipotesi previste dallo Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9: Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e l'esercizio di ogni facoltà ritenuta necessaria, utile ed opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie. Al Consiglio spetta tra l'altro:

- a) nominare uno o più Vice Presidenti;
- b) fissare annualmente le direttive e le linee di attività della Fondazione;
- c) deliberare circa l'ammissione di Fondatori e Sostenitori;
- d) deliberare sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- e) redigere il rendiconto annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- f) nominare il membro effettivo e quello supplente dell'Organo di controllo;
- g) adottare regolamenti interni eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività della Fondazione;
- h) deliberare le modifiche dello Statuto, secondo quanto stabilito all'articolo 16.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle sue funzioni, determinando l'oggetto, i limiti e la durata della delega.

3. Il Consiglio potrà stabilire annualmente un emolumento a favore dei propri membri, nel rispetto del limite previsto dall'articolo 10, comma 6, lett. c) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 10: Funzioni del Presidente

1. Spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione,
- b) sovrintendere al funzionamento della Fondazione e vigilare sull'osservanza degli scopi statutari;
- c) rappresentare la Fondazione in giudizio e davanti a terzi;
- d) curare l'esecuzione delle delibere consiliari.

2. Il Presidente assume altresì i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del Consiglio per garantire il funzionamento della Fondazione e li comunica per la ratifica al Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

3. Il Presidente può delegare singole facoltà e

conferire procure ad altro membro del Consiglio di Amministrazione o a terzi, con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione stesso. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta, inviata anche a mezzo telefax o e-mail, con almeno cinque giorni di preavviso, salvo i casi di urgenza in cui saranno sufficienti 24 ore.

4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, esercitando in tal caso la rappresentanza legale della Fondazione; in caso di più Vice Presidenti, la rappresentanza legale sarà esercitata dal Vice Presidente più anziano di età.

Art. 11: Rendiconto annuale

1. L'esercizio finanziario va dal giorno 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone il rendiconto annuale, con l'obbligo di destinare l'avanzo di gestione esclusivamente alla realizzazione delle attività ricomprese nello scopo istituzionale.

Art. 12 Organo di controllo

1. Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della Fondazione è affidato a un Organo di controllo nominato dal Consiglio d'Amministrazione e composto da un membro effettivo e uno supplente iscritti all'albo dei Revisori contabili.

2. I membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza, il Revisore viene sostituito dal membro supplente, che dura in carica sino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.

3. Il membro dell'Organo di controllo può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. L'Organo di controllo predispone una propria relazione annuale di accompagnamento al bilancio di esercizio.

Art. 13 Comitato Scientifico

Allo scopo di mantenere un collegamento costante con le principali associazioni naturalistiche e ambientalistiche cittadine, in primo luogo a quelle storicamente legate alla figura e all'opera di Alessandro Ghigi e di poter contare sul loro contributo in termini di competenza per la determinazione di scelte strategiche nella vita

della Fondazione, in particolare di quelle concernenti la villa e il parco, il Consiglio di Amministrazione nomina, di concerto con le associazioni, un Comitato Scientifico di cinque membri, da individuare tra autorevoli esperti in campo scientifico, ambientale e storico che siano espressione delle associazioni stesse. Il Comitato Scientifico, che ha carattere consultivo, viene convocato dal Presidente della Fondazione almeno due volte all'anno e, inoltre, in tutte le occasioni nelle quali il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno avvalersi del suo contributo. Il Comitato Scientifico elegge il proprio Presidente tra i suoi componenti.

Art. 14 Regolamenti

Per disciplinare lo svolgimento delle attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione potrà definire dei regolamenti e/o dei protocolli interni. Con un apposito regolamento, potranno, tra l'altro, essere delineate le modalità di erogazione di eventuali borse di studio, premi e contributi nonché i criteri di individuazione e selezione dei beneficiari delle iniziative promosse dalla Fondazione assicurando, comunque, la più ampia pubblicità e trasparenza, avvalendosi, nel caso, del parere del comitato scientifico.

Art. 15 Albo degli Amici della Fondazione Villa Ghigi

La Fondazione si potrà avvalere per la realizzazione delle finalità che si è data, dell'apporto di tutte quelle persone o enti che, nel condividere lo scopo della Fondazione, vorranno partecipare attivamente alla realizzazione delle iniziative di volta in volta decise dal Consiglio di Amministrazione e istituirà a tal fine un Albo dei Sostenitori dell'attività della Fondazione, la cui tenuta sarà definita con un regolamento predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 Modifiche dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti in carica, previo parere favorevole dei soci Fondatori.

Art. 17 Divieto di distribuzione di utili

La Fondazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua

vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS, che, per legge, Statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 18 Estinzione e liquidazione

In caso di sopravvenuta impossibilità, per qualsiasi ragione, di raggiungere lo scopo istituzionale, l'estinzione della Fondazione e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti in carica. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 19 Devoluzione del patrimonio

Verificatasi l'estinzione della Fondazione per una delle cause sopra indicate o anche in seguito ad altra causa non espressamente prevista dallo Statuto, il patrimonio che dovesse residuare dopo la liquidazione della Fondazione secondo le norme di legge, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi vigenti in materia.

F.to Mauro Bertocchi

" LUIGI STAME NOTAIO

**Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge,
che si rilascia in carta libera per uso FISCALE.**

Bologna, li 11 MAG. 2017

